COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 624

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 624

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3089);

TRUZZI ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione (98);

MICELI ed altri: Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole, nel Lazio (908);

PAG.

VILLANI ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione (1070);

Senatori SCHIETROMA e VIGLIANESI: Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (*Approvato dal Senato*) (1339);

ZINCONE: Modificazioni della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (781) 624

PRESIDENTE 624, 626

MENGOZZI 625

TRUZZI 624

La seduta comincia alle 10,30.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Gerbino, Negrari, Scarascia Mugnozza.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati La Bella e Monasterio, sostituiscono rispettivamente i deputati Marras e Miceli.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri: Cipolla ed altri; Braccesi ed altri e Schietroma: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (Testo unificato approvato dal Senato) (3089); e discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Truzzi ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione (98); dei deputati Miceli ed altri: Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole, nel Lazio (908); dei deputati Villani ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione (1070); dei senatori Schietroma e Viglianesi: Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio (Approvata dal Senato) (1339); e del deputato Zincone: Modificazioni della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio (781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Compagnoni, Colombi, Gomez D'Ayala, Mammucari, Morvidi, Conte, Petrone, Cipolla, Spezzano, Di Paolantonio, Samaritani, Caponi, Santarelli, Traina, Audisio, Salati, Adamoli, Scarpino, D'Angelosante, De Luca e Mencaraglia; d'iniziativa dei senatori Cipolla, Carubia, Caruso, Granata, Fiore, Marullo, Traina, Gomez D'Ayala e Compagnoni; d'iniziativa dei senatori Braccesi, Carelli, Salari, Baldini e Angelini; e d'iniziativa del senatore Schietroma, già approvate in un testo unificato dal Senato: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue »; nonché delle proposte di legge abbinate d'iniziativa dei deputati Truzzi, Bonomi, Franzo, Graziosi, Stella, Baldi, Vaire, Sangalli, Vicentini, Zugno, Helfer, De Marzi, Prearo, Armani, Negrari, Bucciarelli Ducci, Castellucci, Rinaldi, Sorgi, Valiante, Vetrone Lattanzio, Tantalo, Buffone, Pucci e Restivo: « Norme in materia di canoni enfiteutici, prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione »; d'iniziativa dei deputati Miceli, Sereni, Abenante, Alatri, Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arenella, Assennato, Bavetta, Berlinguer Luigi, Bronzuto, Calasso, Caprara, Cataldo, Chiaromonte, Cianca, Cinciari Rodano Maria Lisa, Crapsi, D'Alessio, De Florio, De Pasquale, Di Benedetto, Di Mauro Ado Guido, Di Mauro Luigi, Di Lorenzo, D'Ippolito, Di Vittorio Berti Baldina, D'Onofrio, Failla, Fiumanò, Granati, Grezzi, Gullo, Illuminati, Jacazzi, Laconi, Li Causi, Macaluso, Magno, Mariconda, Marras, Messinetti, Minio, Monasterio, Nannuzzi, Natoli, Ognibene, Pasqualicchio, Pellegrino, Pezzino, Piciotto, Pietrobono, Pirastu, Poerio, Raucci, Rubeo, Scionti, Sforza, Spallone, Speciale, Villani e Viviani Luciana: « Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle tre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole, Nel Lazio »; d'iniziativa dei deputati Villani, Antonini, Beccastrini, Bo, Golinelli, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Romagnoli, Seroni, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Crapsi, D'Alessio, Di Mauro Ado Guido, Fiumanò, Giorgi, Greazzi, Mariconda e Speciale: « Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione »; d'iniziativa dei senatori Schietroma e Viglianesi: « Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio », già approvata dal Senato; e d'iniziativa del deputato Zincone: « Modificazione della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Truzzi. Ne ha facoltà.

TRUZZI. Desidero solamente far presente che sono favorevole alla approvazione della proposta di legge, sulla base delle modifiche previste dagli emendamenti che sono stati approntati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MENGOZZI, *Relatore*. Desidero ringraziare i colleghi La Bella, Monasterio, Loreti, Sponziello e Truzzi per i loro interventi di sostanziale consenso alla mia relazione. Prendo anche atto del consenso che è stato manifestato da tutti nell'auspicio che si arrivi all'approvazione di questa legge il più rapidamente possibile e con un largo consenso da parte dei vari gruppi.

Quanto agli elementi risultati dal dibattito vorrei riallacciarmi alla relazione ribadendo alcune impostazioni e sciogliendo alcune riserve:

1) Confermo l'opportunità di modificare l'articolo 13 della legge, nel senso di evitare i riferimenti agli articoli che sono stati dichiarati non costituzionali dalla nota sentenza della Corte e precisamente l'articolo 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 e il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756. L'emendamento all'articolo 13 potrebbe essere il seguente: « Le disposizioni della presente legge si applicano anche: *a*) ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327; *b*) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla presente lettera *a*) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale; *c*) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari tipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico o che siano a questo più analoghi che non ad altri derivanti da contratti agrari tipici.

Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo 1, ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 25 febbraio 1958, n. 74.

Ai rapporti di cui alla lettera *b*) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 ».

2) Riterrei poi opportuno introdurre un emendamento che potrebbe assumere la forma di articolo aggiuntivo all'articolo 13, che dichiari nulli usi, consuetudini e clausole contrattuali che esonerino il concedente dalla corresponsione al colono del valore delle migliorie effettuate.

3) Ancora riterrei opportuno introdurre un articolo che sancisca che la misura dei canoni e delle prestazioni stabilite dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-1963, salvo i casi in cui il relativo versamento sia già stato effettuato in misura superiore e sempre che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. A tale riguardo insieme al collega Loreti mi propongo di presentare un formale emendamento.

4) All'articolo 16 sono opportune le proposizioni già contenute nella proposta di legge presentata dal collega Truzzi che è stata abbinata nell'esame del provvedimento base, nel senso che mi sembra utile un richiamo esplicito, per abrogarli, agli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e delle disposizioni transitorie, nonché di tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

5) Un articolo aggiuntivo dovrà prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale;* questo per le ragioni di urgenza più volte ribadite.

Infine, sul problema dell'articolo 1, che fissa i limiti massimi dei canoni enfiteutici, i colleghi ricorderanno che nella mia relazione, pur esprimendo il parere favorevole all'attuale testo del suddetto articolo, feci delle riserve prima di esprimere un parere definitivo in sede di replica.

Il criterio al quale mi richiamai — anche nell'appendice della relazione fatta il giorno successivo — fu il seguente: « il giusto compenso per il concedente non può che essere l'equivalente della capitalizzazione del reddito dominicale, naturalmente rivalutato, ma riferito alle condizioni del terreno nel momento in cui fu concesso in enfiteusi o a miglioria ». Dopo un attento approfondimento e confortato dal parere unanime degli intervenuti, salvo una debole riserva espressa ieri dal collega Sponziello, sciolgo questa riserva, confermando decisamente il parere di mantenere inalterato il testo dell'articolo 1, almeno per quanto in esso vi è di sostanza, e cioè circa il modo di formazione del canone massimo anche ai fini dell'affrancazione. Non accolgo quindi, per quello che mi compete, gli emendamenti che sono stati preannunciati dai colleghi liberali all'articolo 1, sia quello principale che quello subordinato.

Sono contrario anche agli altri emendamenti, preannunziati sempre da parte liberale, che prevedono la soppressione della procedura prevista dalla proposta di legge.

Quanto all'emendamento preannunciato dal collega Basile all'articolo 15, che prevede l'estensione ai consorzi di bonifica, ove non operino gli enti di sviluppo, della facoltà di sostituirsi agli affrancanti, mi rimetto al parere del Governo.

Mi auguro quindi che si possa arrivare rapidamente all'approvazione della proposta

di legge onde consentire al Senato prima delle ferie estive di ratificare, pur nella sua autonomia, le modifiche apportate dalla Camera e far sì che entro breve tempo la proposta al nostro esame divenga legge dello Stato e operi quindi nell'interesse dell'ammodernamento della nostra agricoltura.

PRESIDENTE. Comunico che il rappresentante del Governo replicherà nel corso della prossima seduta, dopo di chè passeremo all'esame degli articoli.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO